

**SINTESI ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**  
**CON RIFERIMENTO ALLA DECONTRIBUZIONE SUD PER IL PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2021**  
CIRCOLARE N. 33/2021

<b>Datori di lavoro che possono accedere al beneficio</b>	<p>Possono accedere alla Decontribuzione Sud i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad esclusione del lavoro domestico, del settore agricolo e dei soggetti espressamente esclusi dalla relativa disposizione della legge di bilancio.<sup>1</sup></p> <p>Le Regioni interessate dal beneficio sono <b>Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</b>.</p> <p>L'agevolazione contributiva si applica ai rapporti di lavoro dipendente, <u>a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle suddette Regioni</u>.</p> <p><u>Per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.</u></p> <p>E' prevista una specifica procedura per garantire la <b>legittima fruizione dell'esonero nel caso in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola INPS il cui indirizzo sia coincidente con la sede legale in una Regione diversa da quelle di cui sopra, presenti una o più unità operative ubicate nelle predette Regioni</b>.</p> <p>Nello specifico, è necessario che la struttura INPS territorialmente competente, <u>a seguito di apposita richiesta da parte del datore di lavoro e dopo aver effettuato i dovuti controlli</u>, attribuisca alla matricola aziendale il <b>codice di autorizzazione "OL"</b>, che individua "Datore di lavoro che effettua l'accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno".</p> <p><u>Pertanto, le strutture territoriali dell'Istituto - dopo aver verificato, consultando le comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si</u></p>
---	--

<sup>1</sup> L'art. 1 co. 162 della legge n. 178/20 dispone che la Decontribuzione Sud non si applica ai seguenti soggetti (sebbene siano equiparabili ai datori di lavoro privati):

- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del TUEL;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.

Inoltre, come indicato dall'INPS nella circolare in commento, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario.

	<p>svolge in una sede di lavoro ubicata in una delle Regioni interessate dallo sgravio e che tale unità operativa risulti regolarmente associata al datore di lavoro e registrata nel Fascicolo elettronico aziendale – <b>potranno attribuire o prorogare il suddetto codice di autorizzazione “OL” con data inizio validità dal 1° gennaio 2021 e data fine validità al 31 dicembre 2021.</b></p> <p>Infine, <u>con specifico riferimento alla somministrazione di lavoro</u>, l’INPS ribadisce le indicazioni fornite con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021 (cfr. <u>comunicazione Ance del 12 gennaio 2021</u>): in considerazione del fatto che, nell’ambito della somministrazione di lavoro, il rapporto di lavoro si instaura tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione, per cui quest’ultima riveste la qualifica formale di datore di lavoro, <b>la Decontribuzione Sud non può essere riconosciuta qualora il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle Regioni interessate dallo sgravio, sia formalmente “incardinato” presso un’agenzia di somministrazione situata in una Regione diversa da queste.</b></p> <p>Invece, nel caso in cui l’agenzia di somministrazione abbia sede legale o operativa in una delle Regioni interessate, la stessa può fruire dell’agevolazione, a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa.</p> <p>Ciò in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della Decontribuzione Sud, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non quella dell’utilizzatore.</p>
<p><b>Assetto e misura dell’esonero</b></p>	<p>Fino al 31 dicembre 2025 la misura dell’esonero resta pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL.<sup>2</sup></p> <p>Non è previsto un limite individuale di importo; pertanto, l’esonero si applica sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.</p> <p>In ogni caso, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, occorre fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio.<sup>3</sup></p> <p>Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L’INPS precisa, infine, che <b>l’esonero spetta nei limiti delle risorse appositamente stanziato.</b><sup>4</sup></p>

<sup>2</sup> La misura scenderà al 20% per gli anni 2026-2027 e al 10% per gli anni 2028-2029.

<sup>3</sup> L’Inps ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- premi e contributi INAIL (per espressa disposizione dell’art. 27 co. 1 del D.L. n. 104/20, richiamato dall’art. 1 co. 161 della legge n. 178/20);
- contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’art. 1 c. 755 della legge n. 296/06;
- contributo, ove dovuto, ai Fondi previsti dal d. lgs. n. 148/15 (incluso il FIS);
- contributo dello 0,30%, previsto dall’art. 25 c. 4 della legge n. 845/78, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

<sup>4</sup> L’Istituto rinvia all’art. 1 c. 167 della legge n. 178/20:

“Gli oneri derivanti dall’agevolazione di cui al comma 161 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per l’anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l’anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l’anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l’anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l’anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l’anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l’anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l’anno 2030. Agli oneri derivanti dall’agevolazione di cui al comma 161, per 1.491,6 milioni di euro per l’anno 2021 e per 2.508,4 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede con le risorse del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050.”

<p><b>Natura dell'esonero e condizioni di spettanza</b></p>	<p>La Decontribuzione Sud spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato, <u>sia instaurati che instaurandi</u>, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro sopra indicato.</p> <p>Pertanto, questa agevolazione <u>non</u> ha natura di incentivo all'assunzione e quindi non è soggetta all'applicazione dei relativi principi generali, di cui all'art. 31 del d. lgs. n. 150/15.</p> <p>Trovano invece applicazione le condizioni previste per la fruizione dei benefici contributivi, di cui all'art. 1 c. 1175 della legge n. 296/06.<sup>5</sup></p>
<p><b>Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato</b></p>	<p>La Decontribuzione Sud è rivolta a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate) e si configura quindi come misura selettiva che, in quanto tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.</p> <p><b>Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, l'agevolazione è stata autorizzata con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021.</b></p> <p>Per il medesimo periodo, è necessario il rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e s.m.i., recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. "Temporary Framework").</p> <p>In proposito, l'INPS ricorda che, in base alla sezione 3.1 del citato "Temporary Framework", sono considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro<sup>6</sup> (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);</li> <li>- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019<sup>7</sup>;</li> <li>- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese<sup>8</sup> che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;</li> <li>- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.<sup>9</sup></li> </ul> <p>Trova inoltre applicazione, per i casi ivi previsti, l'art. 53 del D.L. n. 34/20 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/20, recante "Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati".<sup>10</sup></p>

<sup>5</sup> Tali condizioni sono:

- DURC regolare;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

<sup>6</sup> Il massimale è stato così incrementato dalla comunicazione della Commissione Europea C (2021) 564 final del 28 gennaio 2021.

<sup>7</sup> Con riferimento alla nozione di "impresa in difficoltà", l'INPS rinvia a quanto previsto dall'art. 2 punto 18) del Reg. UE n. 651/14.

<sup>8</sup> Per la nozione di microimpresa o piccola impresa, l'INPS rinvia a quanto previsto dall'Allegato I del citato Reg. UE n. 651/14.

<sup>9</sup> Il termine è stato così prorogato, rispetto a quello previgente del 30 giugno 2021, dalla citata comunicazione del 28 gennaio 2021.

<sup>10</sup> I soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza di restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), in ragione delle condizioni straordinarie determinate dall'epidemia "accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione

	<p>Infine, l'INPS provvederà a registrare la misura agevolativa nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.</p>
<p><b>Coordinamento con altri incentivi</b></p>	<p>La Decontribuzione Sud, in ragione dell'entità della misura di sgravio, risulta <b>cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente</b>, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e <b>sempre che non sussista un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione</b>.</p> <p>La cumulabilità vale sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo<sup>11</sup> che con riferimento agli incentivi di tipo economico<sup>12</sup>.</p> <p>L'INPS chiarisce che, al fine di valutare la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, occorre verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni: <b>qualora, a seguito dell'applicazione della diversa misura agevolativa, sussista un residuo di contribuzione esonerabile, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro</b>.</p> <p>Pertanto, laddove si intenda cumulare la Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa <b>si applicherà in via residuale sulla contribuzione datoriale residua, non esonerata ad altro titolo</b>.</p> <p>A titolo esemplificativo, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'esonero contributivo per l'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (di cui all'art. 4 commi 8-11 della legge n. 92/12), pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud si applicherà a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in attuazione del predetto esonero.</p>
<p><b>Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla Decontribuzione Sud</b></p>	<p>Per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi alla fruizione della Decontribuzione Sud (<u>fino al mese di competenza dicembre 2021</u>), <b>si rinvia al paragrafo 7 della circolare in esame</b>.</p> <p>Si segnala che la valorizzazione dell'elemento <b>&lt;ImportoArrIncentivo&gt;</b>, in cui va indicato l'importo dell'esonero <u>relativo al solo mese di gennaio 2021</u>, può essere effettuata <u>esclusivamente nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2021</u>.</p> <p>Infine, l'INPS preannuncia che le istruzioni operative per la fruizione della Decontribuzione Sud relativa alle annualità dal 2022 al 2029 saranno fornite con un successivo messaggio, all'esito della relativa autorizzazione della Commissione Europea.</p>

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare INPS.

*europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione".*

<sup>11</sup> L'Inps cita, a titolo esemplificativo, l'incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, di cui all'art. 4 commi da 8 a 11 della legge n. 92/12.

<sup>12</sup> L'Istituto elenca, sempre a titolo esemplificativo, l'incentivo all'assunzione di disabili, di cui all'art. 13 della legge n. 68/99, o l'incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI, di cui all'art. 2 comma 10-bis della legge n. 92/12.